

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 504 del 18/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI
DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE 112/2008 E S.M.I., PER
RAGGIUNGIMENTO DEL PREVISTO REQUISITO DI ANZIANITA'
CONTRIBUTIVA – PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che al comma 11 dell’art. 72 conferisce alle pubbliche amministrazioni, nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;

Richiamata, inoltre, la legge 3 agosto 2009, n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi [...]” che, con il comma 35 novies dell’art. 17, rimodula il testo del sopra richiamato comma 11 dell’art. 72 della legge 133/2008 come di seguito riportato: “11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni [...] possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici [...]”;

Considerato il comma 16 dell’art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 che proroga sino al 31.12.2014 l’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 11 dell’art. 72 del D.L. 78/2009;

Vista la Circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che dettando le modalità operative per l’applicazione delle norme sopra citate con particolare riferimento al superamento del limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31.12.2014) della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, rende quest’ultima un istituto utilizzabile a regime dalle pubbliche amministrazioni, purché non produca penalizzazioni al trattamento pensionistico dei dipendenti;

Richiamata la Legge n. 232 dell’11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) che al comma 194 stabilisce che sui pensionamenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 non trovano applicazione le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici;

Richiamato l’art.1 comma 5 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in Legge 11.08.2014 n. 115 che rende la risoluzione unilaterale un istituto strutturale ordinario;

Visto il Decreto Legge 28.01.2019 n. 4, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28.03.2019, che ha modificato i requisiti di accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica fissandola in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne con diritto al trattamento pensionistico, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visto altresì l'art. 15 comma 2, del sopra citato decreto che stabilisce che non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita;

Richiamate, inoltre, le disposizioni di legge, succedutesi negli anni, in materia di contenimento della spesa pubblica;

Rilevato dalla documentazione agli atti che le sotto elencate dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, alla data di cessazione dal servizio, avranno maturato una contribuzione utile e complessivamente sufficiente per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato rispetto ai limiti di età da parte dell'INPS - gestione dipendenti pubblici:

Cognome	Nome
Allievi	Andreina
Eresi	Ornella
Rusconi	Valeria Michela
Stellini	Rosangela
Vigolo	Agnese

Vista la proposta n. 529/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto di risolvere, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, il rapporto di lavoro in essere con le sotto indicate dipendenti senza che si produca, per le stesse, penalizzazione alcuna sul trattamento pensionistico spettante a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione a fianco di ciascuno indicata:

Cognome	Nome	Qualifica	Ultimo Giorno Servizio
Allievi	Andreina	Operatore Socio-Sanitario	31.10.2019
Eresi	Ornella	Operatore Tecnico Coord. – Capo Servizio	31.10.2019
Rusconi	Valeria Michela	Collab. Profess. Sanitario Esperto Infermiere.	31.10.2019
Stellini	Rosangela	Operatore Socio-Sanitario	31.10.2019
Vigolo	Agnese	Collab. Profess. Sanitario Esperto Infermiere.	31.10.2019

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 529/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per quanto espresso in premessa, di provvedere, in applicazione dell'art. 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008 e successive modificazioni, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti delle sotto elencate dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione a fianco di ciascuno indicata:

Cognome	Nome	Qualifica	Ultimo Giorno Servizio
Allievi	Andreina	Operatore Socio-Sanitario	31.10.2019
Eresi	Ornella	Operatore Tecnico Coord. – Capo Servizio	31.10.2019
Rusconi	Valeria Michela	Collab. Profess. Sanitario Esperto Infermiere.	31.10.2019
Stellini	Rosangela	Operatore Socio-Sanitario	31.10.2019
Vigolo	Agnese	Collab. Profess. Sanitario Esperto Infermiere.	31.10.2019

2° - di corrispondere alle stesse la retribuzione sino alla data di cessazione – se dovuta – nonché i ratei di 13^a mensilità spettanti, previo recupero delle eventuali posizioni debitorie a carico delle interessate;

3° - di incaricare gli uffici competenti a provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la concessione del trattamento pensionistico e previdenziale spettante da parte dell'I.N.P.S. – gestione dipendenti pubblici;

4° - di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento alle dipendenti interessate, ai Responsabili nonché ai competenti Uffici Aziendali.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente